



COLLEGIO PROVINCIALE
INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI
e VIGILATRICI D'INFANZIA
di ROMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI
(approvato dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 22 del 3.2.2015)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, a soggetti pubblici e privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

ART. 2 - FINALITA'

Il Collegio IPASVI di Roma, in attuazione delle proprie funzioni istituzionali e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce le iniziative volte allo sviluppo della professione infermieristica. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Collegio IPASVI ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la professione infermieristica e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Collegio;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità del Collegio funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali del Collegio, attivati a favore della categoria professionale degli infermieri in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE



00192 ROMA - VIALE GIULIO CESARE, 78 - TEL. 06 37.51.15.97 - FAX 06 45.43.70.34
Codice Fiscale 80195030582 - www.ipasvi.roma.it - collegio@ipasvi.roma.it
Orario Ufficio: Lunedì - Giovedì ore 8,30 - 12,30 e 14,30 - 17,00 Martedì - Mercoledì - Venerdì ore, 8,30 - 12,30

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Collegio e i soggetti convenzionati.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio: a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001; b) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro che si occupano di professione infermieristica ; c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione a seguito di valutazione specifica che tenga conto dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Collegio IPASVI e pertanto destinata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti IPASVI nel rispetto del Codice Deontologico
- Rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la categoria infermieristica
- Presenza nel programma di argomenti di interesse infermieristico
- Assenza di scopi di lucro
- Realizzazione dell'iniziativa nel territorio della Provincia di Roma.

In aggiunta ai criteri sopra indicati il Collegio può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

In deroga ai principi sopra indicati il Collegio può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento e a condizione che sia presentata a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla categoria infermieristica.

I contributi economici possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. Ogni anno, il Collegio individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi pubblicati sul proprio sito internet che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo.

E' fatta salva la facoltà per il Collegio, in casi straordinari di particolare rilevanza, di prendere in considerazione domande di contributo presentate fuori dai termini fissati dall'avviso pubblicato sul sito internet e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio su istruttoria e proposta motivata del Tesoriere.

La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità del Collegio IPASVI

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Il vantaggio economico è concesso con delibera del Consiglio Direttivo previo assenso scritto del Tesoriere. La delibera deve evidenziare: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità del Collegio; c) il valore del vantaggio economico concesso.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo su istruttoria del Tesoriere. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse mantenendo indenne il Collegio da qualunque responsabilità in ordine all'utilizzo del denaro o dell'utilità ricevuta.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Collegio in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del Collegio IPASVI di Roma” o “con il contributo del Collegio IPASVI di Roma”. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Collegio per la preventiva visione e approvazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell’iniziativa corredata dalla documentazione giustificativa e in particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa: aa) documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza; ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività: ba)rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi; bb)nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell’avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività: ca) relazione illustrativa dell’attività svolta; cb) rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

Il Collegio si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa. Qualora il patrocinio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, il Collegio si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 – ELENCO DEI BENEFICIARI

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Collegio, con cadenza annuale verrà pubblicato sul sito del Collegio l’elenco dei soggetti beneficiari.